

volere. Questo vuol dire rappresentare lo Stato: non necessariamente il tornaconto della parte, ma il tornaconto, in questo caso, della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CCD*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Anedda per illustrare le questioni pregiudiziali presentate dagli onorevoli Armaroli e Benedetti Valentini, delegati dal gruppo di alleanza nazionale, e da altri deputati dello stesso gruppo.

**GIAN FRANCO ANEDDA.** Signor Presidente, vorrei che almeno una volta nel discutere di problemi e di norme che attengono al problema dei procedimenti penali la polemica preconcepita fosse sconfitta dal dialogo, dallo sforzo costante di comprendere le ragioni degli altri e, avendole comprese, di accettarle, senza pretendere di imporre, con quella regola democratica che non è sostituibile, i propri convincimenti preconcepiti con la forza dei numeri. E questo soprattutto quando ci troviamo a parlare della violazione o della possibile violazione di norme di rango costituzionale. E vorrei che fosse possibile parlare di problemi della giustizia senza personalismi, essendo così disdicevole, vorrei dire fastidioso, che si possa persino sospettare che una norma è riferita ad una persona, nel bene o nel male.

Perché questa richiesta, questa esortazione, forse questa invocazione? Perché la incostituzionalità delle due norme introdotte dal Senato è di solare evidenza e soltanto la polemica preconcepita, preconstituita, impermeabile può non farla vedere. Lo affermo non soltanto per i numerosi argomenti che sono stati già illustrati, ma per uno fondamentale, al quale mi limiterò.

È ormai accertato pacificamente che consentire ad un giudice, che abbia seguito la fase preliminare di un processo e in questa fase emesso dei provvedimenti che presuppongono una valutazione di merito, di decidere poi nel merito degli stessi fatti per disporre il rinvio a giudizio

costituisce una violazione del principio di imparzialità, dalla quale discende la incompatibilità. Non può un giudice che si è occupato nel merito di un fatto decidere poi nel merito quello stesso fatto per disporre il rinvio a giudizio. È, ripeto, un principio pacifico, più volte affermato dalla Corte costituzionale chiamata a decidere su questo tema e su quello della incompatibilità.

Ma se il principio della incompatibilità è principio non violabile, di rango costituzionale, che fa parte, come la Corte costituzionale ha più volte detto nelle recenti sentenze, di quel « giusto processo » a cui la Costituzione, anche l'attuale, si ispira, il problema che si pone è semplice. Se il dovere di imparzialità esiste, non si può non violarlo affermando che tale dovere esiste soltanto per alcuni procedimenti e non per altri. Se è un valore assoluto, deve valere sempre per tutti e diventa incostituzionale, per violazione di questo dovere, affermare che l'imparzialità vale per i procedimenti di là da venire e non per i procedimenti in corso, perché il principio al quale ci rivolgiamo è sempre uguale e risulterebbe violato. Ma la violazione della Costituzione — forse è ancora più grave — consegue ad una violazione (è stato ricordato anche questo) del principio di uguaglianza del diritto, che tutti abbiamo, di vedere trattate questioni uguali in maniera uguale. Se per due fatti uguali, o simili, si consente che il metodo del giudizio attraverso la non imparzialità del giudice sia diverso, si viola il principio di uguaglianza.

Accade allora che queste due norme violino due principi fondamentali della Costituzione, per cui è stato grave errore da parte del Senato introdurle nel provvedimento. Ed è ancora affetta da incostituzionalità quella norma (anche questo è stato ricordato) che viola il principio dell'astrattezza, perché pretende, in una previsione che non può mai esistere, di regolare specificamente alcuni casi di incompatibilità, lasciando aperto il varco a tanti casi oggi non prevedibili ma che possono verificarsi, per cui il varco a

violazioni della norma costituzionale e della norma di legge si apre per fatti oggi non previsti.

Onorevoli colleghi, discutiamo tanto di giustizia e ci tormentiamo sui suoi problemi, credo tutti con eguale profondità di sentimenti, se così mi è consentito esprimermi: nelle innumerevoli analisi, nei fiumi di parole che sono stati scritti, una delle diagnosi che è stata espressa è che la rottura del sistema giustizia in senso lato è consistita anche nella produzione legislativa non più inquadrabile nei principi generali. Ebbene, una legislazione che toglie al giudice il riferimento ai principi, lascia allo stesso un campo di discrezionalità non accettabile, perché il giudice stesso, nell'interpretazione, i principi può violare. È quanto accadrà se, per quel preconetto convincimento, l'eccezione di incostituzionalità dovesse essere respinta: si aprirebbe il varco ad un altro tormentato capitolo della giustizia, di cui mai riusciremmo a riprendere il bandolo (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, cercherò di svolgere il mio intervento affrontando le questioni pregiudiziali presentate dai gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale nell'ordine in cui sono riportate nello stampato della Camera: cercherò peraltro di farlo seguendo l'invito ad un pacato dibattito testé espresso dal collega Anedda.

Nella prima pregiudiziale proposta da forza Italia si fa riferimento ad una pretesa violazione dell'articolo 76 della Costituzione che, a beneficio dei colleghi, rileggo: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Si tratta del potere del Governo, riconosciuto dalla Costituzione, di adottare decreti legislativi. Ebbene, perché sarebbe incostituzionale il decreto-legge del quale stiamo trattando

ad avviso dei colleghi del Polo? Sarebbe incostituzionale perché il Governo sarebbe venuto meno al criterio di utilizzare lo strumento del decreto legislativo per eventuali correttivi. In termini più comprensibili, l'incostituzionalità si sostanzierebbe nel fatto che, una volta adottato il decreto legislativo, il Parlamento avrebbe perso il proprio potere di legiferare. L'erroneità di questo ragionamento mi sembra di palmare evidenza; infatti, sostenere che l'adozione di un decreto legislativo spogli la Camera del potere di intervenire sull'argomento, mi sembra un'affermazione gravissima, oltre che in contrasto con tutti i principi del nostro ordinamento costituzionale.

D'altra parte, mi pare giusto rilevare che ciò è già ripetutamente accaduto, proprio in relazione a norme del decreto legislativo n. 51 al quale si fa spesso riferimento. L'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998, al primo comma, infatti, è stato già modificato con un decreto-legge convertito nella legge n. 188 del 16 giugno 1998.

La premessa logica del ragionamento della seconda pregiudiziale di incostituzionalità fa riferimento all'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, vale a dire la norma che ha introdotto l'incompatibilità tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare. Ad avviso dei proponenti dell'eccezione, tale norma avrebbe un rilievo costituzionale. Ebbene, mi pare giusto ricordare che la norma sull'incompatibilità è stata inserita con legge ordinaria e prima della stessa, secondo il nostro ordinamento, chi svolgeva le funzioni di giudice per le indagini preliminari poteva altresì svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

L'assunto che la tematica dell'incompatibilità abbia un rilievo costituzionale è sbagliato ed è contraddetto dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato il seguente principio: « la previsione dell'incompatibilità del giudice, finalizzata ad evitare che possa essere o apparire pregiudicata l'attività di giudizio e che tale connotato non è

ravvisabile nella partecipazione all'udienza preliminare giacché, in tale sede, il giudice non è chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa.» (ordinanza della Corte costituzionale 11 aprile 1997, n. 97). La Corte costituzionale ha, quindi, ripetutamente affermato che l'incompatibilità tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice per l'udienza preliminare è materia di rilievo ordinario, vale a dire materia di competenza della legislazione ordinaria. Il legislatore può introdurre il principio di incompatibilità, ma il medesimo non ha alcuna rilevanza costituzionale, anzi il fatto che il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare si identifichino nello stesso magistrato, nello stesso giudice non è in contrasto con la nostra Carta costituzionale. Questo è stato affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale, si può essere d'accordo oppure no, personalmente concordiamo con tale principio, ma ciò significa, comunque, che il precedente giurisprudenziale al più alto livello va in questa direzione. Negarlo mi pare opera vana.

Nella discussione che si è svolta in aula fino a questo momento, in particolare, meno negli atti scritti e in quelli della Camera, si è più volte affermato che il decreto-legge del quale stiamo discutendo sembrerebbe incostituzionale soprattutto perché sarebbe privo dei caratteri dell'astrattezza, che sono propri di ogni norma. È fuori di dubbio, infatti, che la norma debba essere generale ed astratta.

Tuttavia, non riesco ad intravedere le ragioni per le quali il decreto-legge — e in particolare l'articolo 3-bis del quale ci stiamo occupando — sarebbe privo di tali connotazioni.

Si dice che la norma è stata studiata *ad personam*, come ha affermato il collega Mancuso, ma voglio sottolineare che essa si riferisce a 1.600 processi e che ogni modifica di una norma processuale evidentemente consente, nella sua limitata astrattezza, di predeterminare i destinatari; infatti, una norma non può che essere limitatamente astratta e riguardare un certo numero di persone. La norma in

discussione va in questa direzione e potrà essere applicata a non meno di 1.600 processi: ciò significa garantire il carattere dell'astrattezza.

Quanto alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, cioè del principio di uguaglianza, voglio ricordare che anche tale norma viene assolutamente rispettata. Infatti, l'articolo 3-bis del decreto-legge del quale stiamo discutendo prevede che l'articolo 34 del codice di procedura penale non si applicherà a tutti quei procedimenti «nei quali l'udienza preliminare è in corso». Ciò significa dividere processualmente in due categorie i processi pendenti tra quelli per i quali l'udienza preliminare è stata già fissata e quelli per i quali, invece, essa non è stata fissata e, quindi, trattare in maniera disuguale situazioni disuguali e applicare l'articolo 3-bis ad una fascia di procedimenti che sono assolutamente omogenei. Pertanto, anche sotto tale aspetto, possiamo dire che l'articolo 3 della Costituzione viene assolutamente rispettato.

L'onorevole Mancuso — consentitemi quest'ultima battuta — ha voluto evocare le famigerate leggi *ad personam* della prima Repubblica. Egli allora era un alto magistrato e ricordo che un Governo di quella prima Repubblica adottò un decreto-legge che cassò le ordinanze di un paio di pretori del nostro paese. Tutti dissero e scrissero che quel decreto-legge era stato adottato per tutelare gli interessi di una persona che in questo momento è molto vicina al presidente Mancuso.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Saraceni, al quale ricordo che ha a disposizione tre minuti. Ne ha facoltà.

**LUIGI SARACENI.** Signor Presidente, chiedo scusa preliminarmente ai colleghi, perché in tre minuti dovrò essere necessariamente ellittico e anche un po' apodittico; esaminerò, quindi, solo alcune delle questioni.

Nella prima questione pregiudiziale presentata dai colleghi di forza Italia si dubita della legittimità costituzionale dello

strumento adottato, cioè il decreto-legge, perché mancherebbero i presupposti di necessità e di urgenza.

Io credo che tali presupposti vi fossero; infatti, se non fosse stato adottato quel decreto-legge, dal 2 giugno sarebbe entrata in vigore una normativa in base alla quale procedimenti penali per reati puniti con la reclusione fino a vent'anni sarebbero stati espletati senza la garanzia dell'udienza preliminare, per la quale ci stiamo battendo in quest'Assemblea in un'ottica garantista. Di chiunque sia stata la colpa nell'aver determinato tale situazione — la questione potrà essere esaminata in altra sede —, non c'è dubbio che vi era la necessità e l'urgenza di evitare che il nostro paese regredisse sul piano delle garanzie a tale livello di inciviltà, cioè che procedimenti penali per reati puniti con la reclusione fino a vent'anni — ripeto — si svolgessero senza il filtro dell'udienza preliminare.

Per quanto riguarda le altre questioni, per fortuna le pregiudiziali non sono fondate, altrimenti arriveremmo a questo risultato: se, per avventura, esse fossero accolte, da domani avremmo procedimenti penali il cui rango di civiltà e garanzia ci porterebbe molto indietro. Quindi, mi pare che vi sia anche una contraddizione di fondo nella proposizione delle questioni pregiudiziali.

Ma, per fortuna — come ho detto — esse non sono fondate nel merito, tanto è vero che, lo dico francamente, è stato necessario ricorrere ad argomenti a volte puntualmente sbagliati. Ad esempio, quando si afferma che il giudice potrebbe agire in modo da fissare l'udienza preliminare prima o dopo la data del 2 gennaio per poter applicare o meno la norma sulle incompatibilità, si dice una cosa errata e si interpreta male la norma transitoria, che vale anche per le udienze che, per avventura, dovessero protrarsi oltre il 2 gennaio.

Ma il problema di fondo è un altro. Dico subito che considero profondamente sbagliata quella norma transitoria, che mira a non applicare l'incompatibilità alle udienze preliminari in corso, per le tante

ragioni che sono state ricordate e per altre che diremo durante la discussione di merito, in quanto essa contraddice la natura stessa dell'incompatibilità.

Non si può consentire neanche in via transitoria una delibazione del merito dell'accusa ad un giudice che, per definizione legislativa, diventi sospetto di pregiudizio. Comunque questo aspetto lo vedremo nel merito.

Il problema è che questo principio non è di rango costituzionale, almeno allo stato. I provvedimenti di rigetto non ci vincolano, così come il potere di revisione costituzionale del Parlamento non può essere vincolato neppure da una decisione della Corte costituzionale, ma il superamento del livello costituzionale della questione nei termini espressi dalla Corte costituzionale è possibile solo attraverso una revisione costituzionale, come avviene nel caso dell'articolo 513. Non possiamo invece farlo in sede di discussione di questioni pregiudiziali perché la maggioranza prevista in questo caso è quella semplice e non quella qualificata, tipica delle revisioni costituzionali, e non vi è neppure la doppia lettura. Se riteniamo di inserire in Costituzione anche questo principio, possiamo farlo con gli strumenti propri del potere di revisione costituzionale, ma non attraverso questioni pregiudiziali.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'opportunità politica della decisione che stiamo per assumere, perché corriamo il rischio che da domani i processi tornino al livello di civiltà giuridica di molti decenni fa. Penso che assumersi questa responsabilità sia sbagliato (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Carotti. Ne ha facoltà.

**PIETRO CAROTTI.** Signor Presidente, vorrei segnalare che a Costituzione vigente siamo in presenza di una incompatibilità — così come viene disciplinata dal legislatore ordinario — che non ha un referente nel valore costituzionale, tanto che sino all'entrata in vigore del provvedimento sul

giudice unico abbiamo avuto per quasi un decennio la compatibilità del giudice dell'udienza preliminare con il giudice delle indagini preliminari.

La scelta legislativa quindi non incide sulla sostanziale imparzialità del giudice che darebbe un minimo di dignità alle argomentazioni che sono state pure qui autorevolmente avanzate; si tratta semplicemente di un'ulteriore condizione che, secondo la valutazione attuale, fa sorgere un sospetto di imparzialità che non può avere ancoraggi diversi, se non quello della scelta politica nella legislazione ordinaria.

Quando si fa riferimento alla pretesa violazione del principio di imparzialità, si dice cosa consapevolmente inesatta perché l'imparzialità ha un aspetto sostanziale mentre l'incompatibilità, almeno nel caso di specie, ha un aspetto meramente formale che è semplicemente oggetto di scelta legislativa che naturalmente segue le regole ordinarie del diritto processualpenalistico.

Abbiamo ascoltato gli argomenti, pur suggestivi, relativi alla pretesa violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione. Circa l'articolo 77, mi sembra che l'unico argomento di fondo sia quello di fare una ricerca sulle cause, sulle condizioni di necessità e di urgenza. La giurisprudenza e la dottrina costituzionale ci dicono che non siamo obbligati a fare una ricerca delle cause o comunque delle origini o anche delle eventuali responsabilità; dobbiamo semplicemente prendere atto se vi siano le condizioni di necessità e di urgenza che legittimino un intervento governativo che, differito nel tempo, porterebbe a conseguenze che la stessa opposizione in altra sede ha definito assolutamente laceranti ed insostenibili.

Anche l'uso dell'«ortopedia» per il preteso ricorso all'articolo 77, che in qualche modo vincolerebbe l'utilizzazione della legge delegata non consentendo altri spazi successivi, è un metodo che non può trovare ingresso, meno che mai, in sede di pregiudiziale costituzionale.

Vorrei aggiungere alcune osservazioni sull'aspetto più propriamente sostanziali-

stico della posizione assunta con la presentazione delle questioni pregiudiziali. Si è fatto riferimento all'astrattezza e alla generalità, assumendo che in qualche modo il provvedimento in discussione ha nomi e cognomi, fatto che contrasta non soltanto con l'aspetto numerico dei procedimenti su cui andrebbe ad incidere, ma anche con tutta la nostra storia processualpenalistica.

Ricordo ai cultori del diritto che sono in quest'aula che quando è entrato in vigore il codice di procedura penale — nel 1989 — ci siamo trovati di fronte alla necessità di regolare i procedimenti in corso; essi avevano una platea più ampia dal punto di vista numerico, ma i principi non possono soffrire per un numero maggiore o minore; vi era, addirittura, l'introduzione di un principio, segnalato anche dall'intero mondo scientifico europeo, che rendeva indispensabile il filtro dell'udienza preliminare, quale verifica processuale nella cosiddetta imputazione azzardata o, comunque, in un accanimento investigativo che non poteva migrare direttamente al giudizio, se non attraverso il filtro di un'udienza preliminare.

Ebbene, l'articolo 241 delle leggi di attuazione del codice di procedura penale congelò la situazione e rese applicabile questo principio — che aveva, effettivamente, livello costituzionale — soltanto ai procedimenti che non avessero raggiunto una certa fase e una certa progressione di avanzamento processuale. Il diritto transitorio è tipicamente quella parte che disciplina il passaggio da una situazione precedente ad una situazione successiva, attraverso l'utilizzazione — mi si passi la banalità — di un intervento morbido, che dia un senso di continuità, senza un trauma che finirebbe per essere controproducente.

Tuttavia, veniamo al punto sul quale, a mio giudizio, collassa l'argomentazione principale — avanzata da parte dell'opposizione — che vorrebbe segnalare il seguente principio: quando vi è una imparzialità e, quindi, un sospetto preconstituito per legge, non si può attendere un periodo

tra l'entrata in vigore e l'utilizzazione concreta nei procedimenti che hanno una situazione diversificata sotto il profilo delle fasi e, meno che mai, dei gradi. Parliamo di una legge che è entrata in vigore nel 1998; è stato persino coniato, in alcune università, un termine esplicito per definire lo slittamento dell'ingresso in efficacia, rispetto all'entrata in vigore. Questa lacerazione non è stata ravvisata e il Parlamento ha votato pressoché all'unanimità sulla questione di cui sto parlando, tanto che abbiamo ritenuto di convivere per un anno con un doppio binario: dal 1998 al 1999, non si riteneva illegittimo costituzionalmente che i processi proseguissero con la normativa precedente.

Ora, creiamo una situazione di sostanziale proroga, tipicamente transitoria e tesa ad una amplificazione del garantismo: ricordo, anche ai colleghi dell'opposizione, che l'eventuale reiezione del provvedimento porterebbe ad una efficacia immediata che sostanzialmente non verrebbe assistita dalla riforma sul rito monocratico; ciò produrrebbe un impatto certamente devastante che, invece, merita ben altra professione da parte delle forze politiche.

Per quanto detto, il gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo voterà contro le pregiudiziali presentate.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà. Ricordo all'onorevole Carrara che ha tre minuti di tempo a disposizione.

**CARMELO CARRARA.** Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sulle pregiudiziali di costituzionalità e voglio sottolineare che, ancora una volta, ci troviamo di fronte al paradosso di questa maggioranza rispetto alla necessità di far entrare in vigore la riforma entro il termine originariamente previsto.

A fronte del pericolo — annunciato anche da appartenenti alla maggioranza — di regresso delle garanzie, per il salto dell'udienza preliminare, vi è oggi la norma transitoria che prevede la sospensione — per i procedimenti in corso — delle norme sull'incompatibilità.

Vorrei fare una brevissima osservazione sull'imparzialità. Questa è una categoria costituzionalmente prevista, sicuramente più lata e nel cui novero va certamente ricompresa la categoria dell'incompatibilità, che peraltro non è prevista dalla Costituzione, e questo è sicuramente uno dei motivi per cui, da questa parte dell'opposizione, si spinge moltissimo sull'introduzione nella Carta costituzionale del principio del giusto processo. Tale principio prevede un giudice equidistante e non un giudice unidistante, come potrebbe essere quel giudice che, ancora oggi, ordina al pubblico ministero di fare l'imputazione e che emette un decreto penale di condanna, nonostante egli stesso sia stato colui che ha seguito le indagini preliminari.

Ancora una volta, la maggioranza in questo Parlamento — in ossequio alle esigenze dell'urgenza — vuole legiferare in stridente contrasto con i principi costituzionali, innescando nuovi interventi della Corte costituzionale e discriminando l'utenza della giustizia, in quanto si vogliono introdurre principi di disuguaglianza e di disparità di trattamento nel procedimento penale.

La maggioranza sottolinea il pericolo della paralisi, ma questa è già in atto ed è aggravata da una serie di soluzioni tampone, volute dalla stessa maggioranza, spesso prive di qualsiasi sostegno finanziario. La sinistra ignora che la paralisi, appunto, già c'è e che, pur riguardando i tribunali di piccola e media dimensione, può essere affrontata con variazioni tabellari, mentre a lunga scadenza il problema può essere risolto solo con una rivisitazione globale della geografia giudiziaria e quindi con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, cui questo Governo appare, però, così poco interessato.

Ciò che distingue uno Stato di diritto da uno Stato totalitario non è l'enunciazione di principi di libertà — concludo, Presidente — nella Carta costituzionale, bensì la predisposizione ed il funzionamento di strumenti atti a preservare e garantire quelle libertà. La semplice enunciazione, infatti, era presente anche nella

costituzione del *Reich* ed in quelle di altri regimi totalitari: ciò che occorre, dunque, non è la previsione di principi nelle carte costituzionali, ma l'effettività della tutela delle libertà individuali, attraverso strumenti idonei (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Pisanu ed altri n. 1, n. 2 e n. 3, Benedetti Valentini ed altri n. 4, Armaroli ed altri n. 5, n. 6 e n. 7 e Benedetti Valentini ed altri n. 8.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	461
Votanti .....	425
Astenuti .....	36
Maggioranza .....	213
Hanno votato sì .....	161
Hanno votato no .	264).

**Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Manzione; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451) (ore 12,18).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Calderoli; Bertinotti ed altri; Malavenda ed altri; Piscitello ed altri; Gardiol; Stanisci ed altri; Schmid ed altri; Scrivani ed altri; Scalia; Panetta; Manzione; Colucci ed altri; Colucci; Gaetano Veneto: Norme sulle rappresentanze sin-

dacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro.

Ricordo che nella seduta del 1° luglio scorso è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che sull'emendamento Contento 1.51 è mancato il numero legale (*per l'articolo 1, gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo vedi l'allegato A - A.C. 136 sezione 1*).

**(Ripresa esame articolo 1 - A.C. 136)**

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Contento 1.51.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	409
Votanti .....	407
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	204
Hanno votato sì .....	141
Hanno votato no .	266).

Onorevole Acierno, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 1.60?

ALBERTO ACIERNO. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 1.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	393
<i>Votanti</i> .....	386
<i>Astenuti</i> .....	7
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	162
<i>Hanno votato no</i> .....	224).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Alemanno 1.70, Peretti 1.56 e Prestigiaco 1.65, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	397
<i>Votanti</i> .....	387
<i>Astenuti</i> .....	10
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	162
<i>Hanno votato no</i> .....	225).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.90 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	403
<i>Votanti</i> .....	370
<i>Astenuti</i> .....	33
<i>Maggioranza</i> .....	186
<i>Hanno votato sì</i> .....	266
<i>Hanno votato no</i> .....	104).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Malavenda 1.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	407
<i>Votanti</i> .....	375
<i>Astenuti</i> .....	32
<i>Maggioranza</i> .....	188
<i>Hanno votato sì</i> .....	16
<i>Hanno votato no</i> .....	359).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fratta Pasini 1.20, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	404
<i>Votanti</i> .....	372
<i>Astenuti</i> .....	32
<i>Maggioranza</i> .....	187
<i>Hanno votato sì</i> .....	339
<i>Hanno votato no</i> .....	33).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cangemi 1.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i> .....	399
<i>Votanti</i> .....	396
<i>Astenuti</i> .....	3
<i>Maggioranza</i> .....	199
<i>Hanno votato sì</i> .....	20
<i>Hanno votato no</i> .....	376).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Paolo Colombo 1.24.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Signor Presidente, ci accingiamo a votare un emendamento

che intende sopprimere il potere sostitutivo del Governo nel caso in cui non si riesca ad arrivare ad un accordo fra le parti.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella precedente occasione in cui è stato esaminato questo articolo, siamo convinti sia necessario lasciare la massima libertà alle parti per giungere ad un accordo senza divieti o obblighi. Pertanto, si propone la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Paolo Colombo 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	390
<i>Votanti</i> .....	384
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	193
<i>Hanno votato sì</i> .....	47
<i>Hanno votato no</i> .	337).

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 1.19.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cordoni 1.29 *(Nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	382
<i>Votanti</i> .....	369
<i>Astenuti</i> .....	13
<i>Maggioranza</i> .....	185
<i>Hanno votato sì</i> .....	221
<i>Hanno votato no</i> .	148).

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: s'intende che non insista per la votazione dei suoi emendamenti 1.42 e 1.75.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Strambi 1.35 *(Nuova formulazione)*, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	383
<i>Votanti</i> .....	379
<i>Astenuti</i> .....	4
<i>Maggioranza</i> .....	190
<i>Hanno votato sì</i> .....	262
<i>Hanno votato no</i> .	117).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fratta Pasini 1.36.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fratta Pasini. Ne ha facoltà.

**PIERALFONSO FRATTA PASINI.** Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza del mio emendamento 1.36, volto a modificare il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento, riportando in primo piano la funzione della contrattazione collettiva decentrata locale. Poiché federalismo e decentramento sono concetti in cui crediamo veramente e che non utilizziamo solamente come slogan, non riusciamo a capire le ragioni di una così forte centralizzazione visto che si parla di rappresentanze sindacali nelle aziende articolate in più unità produttive sul territorio nazionale.

Signor Presidente, credo che la contrattazione locale in questi casi debba costituire la cornice di riferimento dalla quale non si può prescindere. Invito pertanto i colleghi ad approvare il mio emendamento 1.36.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, vorrei intervenire per dichiarare la nostra adesione al testo ed al significato dell'emendamento Fratta Pasini 1.36.

Esso affronta una questione tutt'altro che trascurabile che fa venire a galla la diversità di impostazione e di approccio al problema. Infatti, per quale motivo mettere nell'ombra o addirittura annullare la contrattazione decentrata quando è stata più volte sottolineata, seppur solamente a parole, l'esigenza di dare maggiore enfasi ed efficacia a tale decentramento? Crediamo che la maggioranza debba chiarire questo atteggiamento ed il perché sia stato espresso parere contrario su un emendamento che va in questa direzione. Per quanto riguarda il mio gruppo, annuncio il voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fratta Pasini 1.36, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	376
<i>Votanti</i> .....	370
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	186
<i>Hanno votato sì</i> ....	150
<i>Hanno votato no</i> .	220).

Prego i colleghi di andare ognuno al proprio posto.

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 1.76.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fratta Pasini 1.41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fratta Pasini. Ne ha facoltà.

PIERALFONSO FRATTA PASINI. Signor Presidente, questo emendamento è

volto a precisare il riferimento della norma ai limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.

PRESIDENTE. Onorevole Bolognesi, per cortesia, la prego di prendere posto. Onorevole Giannotti, si accomodi.

PIERALFONSO FRATTA PASINI. Non voglio ripetere quanto già detto prima, ma, di fatto, la contrattazione locale, in questi casi, costituisce la cornice di riferimento dalla quale non è possibile prescindere. Essa, infatti, tiene conto della realtà locale e delle condizioni specifiche. A nostro parere, disattenderla potrebbe tradursi in un'ingiusta discriminazione o, al contrario, in un ingiusto privilegio nei confronti di alcuni lavoratori rispetto ad altri dello stesso contesto territoriale e socioeconomico.

Sono questi, a nostro avviso, aspetti molto importanti, che meritano di essere evidenziati e sui quali occorre essere rigorosi ed attenti. Per tali motivi invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetto Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Questo emendamento si muove nella stessa logica del precedente emendamento Fratta Pasini 1.36.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo dinanzi ad un emendamento che andrebbe ad integrare la previsione stabilita per le imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Il contenuto di questo emendamento sembra dunque rispondere alla logica di prevedere che nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale vi sia la possibilità di integrare la norma di carattere più generale espressa nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1.

Per tale ragione ci sembra che tutta l'Assemblea possa votare a favore di questo emendamento, cosa che farà senz'altro il gruppo di alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fratta Pasini 1.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	363
<i>Votanti</i> .....	358
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	180
<i>Hanno votato sì</i> .....	137
<i>Hanno votato no</i> .	221).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Paolo Colombo 1.55.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Signor Presidente, con questo emendamento intendiamo sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, che prevede che la contrattazione territoriale integrativa (non quella aziendale) sia affidata alle organizzazioni sindacali.

Riteniamo questa norma in contrasto con lo spirito della legge che tende ad introdurre una democrazia effettiva sui luoghi di lavoro, ossia a dare alle associazioni dei lavoratori, che possono eventualmente far riferimento alle organizzazioni sindacali, il potere di contrattare quegli aspetti contrattuali che sono di propria competenza.

La norma cui si riferisce il comma 4 riguarda specificamente gli accordi territoriali e si pone in contrasto con quanto è emerso dal dibattito e con le conclusioni cui siamo arrivati in ordine alla contrattazione aziendale. Mentre per la contrattazione aziendale si è enfatizzato il fatto che questa è di competenza delle RSU, e quindi dei rappresentanti eletti dai lavoratori, in questo caso si lascia il potere della contrattazione alle organizzazioni sindacali che sono sì rappresentative ma sicuramente non in modo diretto.

Riteniamo pertanto questo comma 4 in contrasto con lo spirito della legge. La nostra intenzione è quella di ricondurre, per una questione di logicità, di correttezza, ma anche di fedeltà allo spirito di questa legge, la titolarità della contrattazione, anche territoriale, in capo non alle organizzazioni sindacali ma agli organismi di coordinamento eletti direttamente dai lavoratori. Diversamente, rimarrebbe immutata l'attuazione situazione in cui organizzazioni sindacali, che non rappresentano effettivamente dei lavoratori e che vivono — diciamo pure — di potere riflesso, contrattano per tutti i lavoratori pur non avendone ricevuto l'incarico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Paolo Colombo 1.55, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	350
<i>Votanti</i> .....	344
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	173
<i>Hanno votato sì</i> .....	48
<i>Hanno votato no</i> .	296).

Constato l'assenza dell'onorevole Malavenda: si intende che non insista per la votazione dei suoi subemendamenti 0.1.91.1 e 0.1.91.2.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.91 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	348
<i>Votanti</i> .....	333

<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	167
<i>Hanno votato sì</i> ....	312
<i>Hanno votato no</i> ..	21).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fratta Pasini. Ne ha facoltà.

PIERALFONSO FRATTA PASINI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare, con tutta la forza che abbiamo, la nostra contrarietà all'articolo 1. In Commissione e in aula, nel corso della discussione delle linee generali e allorquando abbiamo esaminato il nostro primo emendamento all'articolo 1 e quelli presentati dagli onorevoli Taradash e Alemanno, abbiamo sempre sostenuto che questa legge dava quanto meno l'opportunità di attuare l'articolo 39 della Costituzione.

In sostanza, attraverso questa legge si può provvedere all'obbligo di registrazione dei sindacati, nonché all'obbligo di depositare presso il Ministero del lavoro uno statuto che deve avere un ordinamento democratico, nel senso che, per l'elezione degli organi statuari e l'adozione delle principali decisioni, deve essere adottato il criterio della maggioranza. L'emendamento da noi presentato all'articolo 1 era finalizzato a stabilire che la validità *erga omnes* dei contratti di lavoro può sussistere a condizione che i sindacati firmatari rappresentino la metà più uno delle categorie cui si riferisce il contratto.

Abbiamo concentrato quasi tutta la nostra attenzione politica proprio sulla registrazione dei sindacati; abbiamo ritenuto, e molti in Commissione lo hanno sostenuto, che si poteva cogliere l'occasione di realizzare tale obiettivo attraverso una legge di cui alla Camera è stato approvato solamente il primo articolo, mentre non è stato approvato il secondo. Come lei sa, dal momento che questo provvedimento non è stato più esaminato dalla Camera, di fatto, si è persa qualsiasi occasione per chiedere la registrazione dei sindacati.

Se è importante varare una legge sulla rappresentatività sindacale, è sorprendente, e forse preoccupante, che si voglia legiferare su una materia regolata dalla Costituzione come se non esistesse un dettato costituzionale. L'articolo 39, colleghi, appartiene addirittura alla prima parte della Costituzione, quella che viene sempre dichiarata intangibile anche quando si pone mano a qualche tentativo di riforma costituzionale.

La Costituzione, colleghi, può anche non piacere, ma è la legge fondamentale dello Stato. Tale concetto, che in quest'aula dovrebbe essere quanto di più ovvio, deve essere invece ribadito. Proprio in sede di discussione generale, qualcuno ci ha rimproverato di chiedere l'applicazione dell'articolo 39 e si è mostrato stupito che a rivendicare la registrazione dei sindacati fossero le forze liberali che noi rappresentiamo. Crediamo che questa sia una strana concezione dello Stato, delle regole e dei principi liberali. In uno Stato di diritto la Costituzione deve essere attuata anche qualora non la si condivida. Abbiamo cercato di portare il nostro contributo all'articolato di questa legge; con l'« affossamento » della nostra proposta di registrazione dei sindacati, la nostra componente politica ha sicuramente perduto una opportunità fondamentale anche per fare chiarezza sul tema della trasparenza dei sindacati, che noi riteniamo sia soprattutto a loro favore.

Per questi motivi, non possiamo assolutamente esprimere un voto favorevole sull'articolo 1.

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, anche alla luce delle considerazioni del collega Fratta Pasini, ricordo a lei e all'Assemblea — ma lei sicuramente ne è al corrente, perché non trascorre mese senza che il gruppo di forza Italia segnali puntualmente questa anomalia relativamente all'ordine dei lavori della Camera — che

stranamente l'Assemblea non ha ancora effettuato la votazione finale della proposta di legge Giuliano sull'obbligo per i sindacati e per le associazioni professionali, tra le quali la Confindustria (non c'era, infatti, alcuna particolare acrimonia contro i sindacati), di presentare rendiconti e bilanci.

Questa proposta di legge è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota di tempo riservata all'opposizione (pare che questa norma regolamentare debba essere utilizzata o realizzata in maniera un po' anomala); fu approvato l'articolo 1 dopo un acceso dibattito e furono respinti tutti gli altri articoli: restava dunque solamente il voto finale. Si fece anche una discussione in Commissione su questo voto finale, che in sostanza era diventato un voto di principio sull'articolo 1, non essendo più prevista alcuna conseguenza o sanzione per la mancata presentazione dei rendiconti. Sicuramente si tratta di un voto di principio, favorevole o contrario, che la Camera può esprimere non più però sulla proposta di legge originaria del gruppo di forza Italia, di cui era primo firmatario l'onorevole Giuliano, ma sul solo articolo 1.

Signor Presidente — lo ripeto — non passa mese che, ad ogni formulazione di calendario o di programma, il nostro gruppo non segnali questa anomalia in calce alle richieste del gruppo di forza Italia: infatti, ogni volta evidenziamo che si deve ancora effettuare la votazione finale del provvedimento. Signor Presidente, riteniamo per noi inaccettabile non registrare il voto finale della Camera su una proposta di legge già in calendario, sulla quale in Commissione non deve più svolgersi alcuna discussione e su un articolo sul quale si è avuto un voto favorevole.

Riteniamo importante, signor Presidente, che il voto finale su quella proposta preceda l'esame e il voto del provvedimento sulle rappresentanze sindacali. Vi è infatti una evidente connessione tra le due materie, come ha ricordato il collega Fratta Pasini. La Camera si è già espressa:

resta il voto finale. Noi non chiediamo altro che quel voto finale venga espresso.

Presidente, credo che la proposta di legge, come si configura attualmente, con il solo articolo 1, potrebbe registrare da parte dell'Assemblea un consenso unanime, trattandosi, ripeto, di un'indicazione di principio (fermo restando che al Senato si potrà decidere di modificare il testo o di confermarlo). Per quel che ci riguarda, si tratta però di un'indicazione di principio importante.

Le chiedo allora, Presidente, la calendarizzazione immediata della proposta di legge sull'obbligo dei sindacati e delle altre associazioni di presentare i bilanci e, comunque, di non procedere al voto sull'articolo 1 prima che sia stato calendarizzato il voto finale sulla proposta di legge Giuliano, che aveva la precedenza in calendario e che attende la pronuncia dell'Assemblea da alcuni mesi, perché per noi essa è in stretta connessione con il voto che stiamo per esprimere sull'articolo 1 del provvedimento sulle rappresentanze sindacali.

Lo ripeto, non chiediamo nient'altro che l'esercizio di un diritto che ci è già stato riconosciuto, che è quello di registrare il voto dell'Assemblea su una proposta presentata dall'opposizione. Non si tratta di un voto dilatorio, ma di iscriverlo all'ordine del giorno — può avvenire immediatamente con il consenso qualificato dell'Assemblea o nella giornata di domani — il provvedimento. Verifichiamo il voto dell'Assemblea sulla nostra proposta e subito dopo si potrà procedere ad esaminare anche meglio la materia della rappresentanza sindacale.

Per noi quella che avanzo è una richiesta un po' pregiudiziale sull'ordine dei lavori rispetto al prosieguo dell'esame del provvedimento alla nostra attenzione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vito, la sua richiesta si configura sostanzialmente come una questione sospensiva. Si tratterebbe cioè di sospendere l'esame del provvedimento di cui ci stiamo occupando finché non vi sia il voto sull'altra proposta di legge da lei richiamata. Come sa, però,

la questione sospensiva non può essere presentata in questa fase, perché siamo ormai passati all'esame degli articoli.

In ordine alla sua richiesta, che naturalmente è legittima, non posso decidere da solo, ma devo convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo su questa specifica questione o esaminarla nella prossima riunione della Conferenza stessa. Se lei avanza la richiesta, di fatto, di rinviare l'esame del provvedimento, non posso che sottoporre la stessa all'attenzione dell'Assemblea, perché su di essa non posso decidere io.

Dunque, vi è una richiesta di rinviare l'esame del provvedimento e su di essa darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore a favore e ad uno contro per non più di cinque minuti ciascuno.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.  
Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.  
Presidente, approfitto di questo intervento — del resto avevo già chiesto la parola in precedenza — per supportare l'impostazione del collega di forza Italia nel caso specifico. Mi sembra che dal punto di vista procedurale lei abbia correttamente impostato il passaggio che dovremmo affrontare, ma ritengo anche che la sostanza debba prevalere sulla forma, ancorché non contrasti, il che è tanto meglio.

In effetti, sussistono due ragioni, la prima delle quali è di carattere tecnico-procedurale. Il provvedimento al quale faceva riferimento il collega Vito è ormai maturo per il voto. Non si tratta pertanto di calendarizzare un provvedimento che andrebbe ad occupare un tempo indefinito, o comunque eccessivo, che potrebbe portarci con le sue more a scadenze non preventivabili, ma di una proposta di legge matura per l'espressione del voto conclusivo. È allora questione di sola volontà politica ed organizzativa dei nostri lavori perché la Conferenza dei presidenti di gruppo la calendarizzi sollecitamente e ci sembra non vi siano forti ostacoli di carattere procedurale.

Quanto alla sostanza, essa è di notevole rilievo. Infatti, a parte la considerazione generale che arrivare alla votazione sull'articolo 1 in maniera unanime o comunque largamente maggioritaria, piuttosto che con una votazione fortemente differenziata, oltre quindi al notevole significato che può assumere questa circostanza, ha un significato diverso vi è anche un altro aspetto. L'articolo 1, evidentemente, si rapporta all'identità delle organizzazioni sindacali, al loro modo di porsi nei confronti della contrattazione, che viene ad incidere su un problema che potrei definire ormai antico, anzi dolorosamente antico, sotto il profilo dell'inadempimento del dettato della Carta costituzionale, su cui più volte ci siamo soffermati. Si tratta della problematica della registrazione, quindi del modo di essere e di porsi delle organizzazioni sindacali, problematica rispetto alla quale quella della rendicontazione e della possibilità per tutti i soggetti — lavoratori, cittadini in genere — di controllare questo aspetto delicato della vita delle organizzazioni sindacali assume un estremo rilievo. Si tratta di qualcosa che non attua compiutamente il dettato costituzionale ma che, certamente, si muove in quella direzione.

Mi pare che il legame funzionale, logico, tecnico-giuridico, ma anche di significato politico, tra il voto conclusivo del provvedimento al quale faceva riferimento il collega Vito ed il fondamentale articolo 1 del provvedimento in esame sia di tutta evidenza. Allora, rispettando la forma, ma soprattutto adempiendo ad esigenze di sostanza, mi sembra che se decidiamo di darci un momento di pausa, in verità temporalmente assai limitato — evidentemente si tratta di calendarizzare immediatamente (ben possiamo farlo anche la prossima settimana col provvedimento ormai maturo per il voto) —, poi ben possiamo tornare ad un voto consapevole, più pregnante e più significativo sull'articolo 1 del provvedimento in esame.

Per queste ragioni oggettive, di merito e di forma, ritengo si debba aderire alla richiesta di « sospensiva », o comunque di rinvio della votazione sull'articolo 1, se

così più correttamente vogliamo configurarla. Siamo dunque a favore della proposta avanzata dall'onorevole Vito.

ELENA EMMA CORDONI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, in ordine a tale discussione vorrei fare presente che la materia oggetto del provvedimento in esame e quella contenuta nel provvedimento oggetto della proposta dell'onorevole Vito, che chiede la discussione di un altro provvedimento che l'Assemblea aveva già preso in considerazione, possono essere trattate in maniera disgiunta; non vi è una così stretta correlazione tra il provvedimento ricordato dall'onorevole Vito e quello che stiamo esaminando. Se andiamo avanti nell'esame del testo unificato, non pregiudichiamo né mettiamo in discussione l'esito del futuro pronunciamento dell'Assemblea sull'altro provvedimento, una proposta di legge, le cui votazione non sono state esaurite da questo ramo del Parlamento, in tema di bilancio e di obblighi per i sindacati.

Col testo unificato in esame discutiamo di democrazia sindacale e di forme di rappresentanza dei lavoratori. Pertanto, anche se l'oggetto delle discussioni sono sempre i sindacati ed i rapporti con i lavoratori, si tratta di due materie distinte che possono avere un proprio percorso; successivamente, prenderemo atto della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine alla questione della calendarizzazione del provvedimento indicato dal collega Vito.

Con riferimento all'iter del provvedimento in esame, vorrei poi segnalare che — se non ricordo male — i testi alternativi all'articolo 1 dei relatori di minoranza, sui quali si è votato, contenevano già alcune questioni che sono state sottolineate. Pertanto, con l'esame del testo unificato in discussione, questo ramo del Parlamento si è già espresso sul merito di dette

questioni; poiché, però, vi è un'altra proposta di legge, continueremo la discussione.

Per tali ragioni, penso sia opportuno proseguire l'esame del testo unificato e rinviare la questione della calendarizzazione alla Conferenza dei presidenti di gruppo, che deciderà sul mantenimento di questo percorso.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per ricordare che, con l'esame delle prime proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento in esame, l'Assemblea ha discusso e votato, respingendoli, alcuni testi alternativi allo stesso articolo 1 contenenti il principio presente nella proposta di legge citata prima dal collega Vito; credo, pertanto, che sotto il profilo del merito l'Assemblea abbia già espresso un'opinione sul contenuto di tale proposta di legge. La questione della votazione dell'articolo 1 non è ostantiva, quindi, rispetto all'esame della proposta di legge stessa perché — lo ripeto — i contenuti di quest'ultima erano già presenti all'interno dei testi alternativi all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Rimane un problema che è stato giustamente sollevato, onorevole Vito, ma credo che debba essere valutato anche alla luce della possibilità che non vi sia una conseguenza temporale che priverebbe di significato anche la proposta di legge, per cui se la votassimo prima avrebbe un senso e se la votassimo dopo ne avrebbe un altro. Si tratta, infatti, di una cosa distinta poiché, se ricordo bene, vi si stabilisce l'obbligo della pubblicazione dei bilanci.

Qui si fa un altro ragionamento: si propone di individuare i criteri per certificare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali, che è questione

diversa, si propone cioè di regolamentare le questioni relative alla rappresentanza reale degli interessi. Successivamente, può essere fatto il passo ulteriore individuando anche le altre forme e garanzie per certificare questa rappresentatività.

Ritengo che noi possiamo continuare nella nostra votazione dell'articolo 1 e poi prendere in esame la possibilità di trattare anche gli altri articoli.

**PRESIDENTE.** Comprendo gli argomenti portati dal presidente della Commissione, dalla collega Cordoni e da altri. Mi pare che, per come è stata posta la questione dai colleghi Vito e Benedetti Valentini, più che di una pregiudiziale in senso tecnico-regolamentare, si tratti di una pregiudiziale politica.

Per la responsabilità che compete al Presidente sull'andamento dei lavori, mi chiedo se sia possibile procedere nel seguente modo, se i colleghi presidenti di gruppo sono d'accordo: noi potremmo inserire all'ordine del giorno della seduta di domani, se non vi sono obiezioni da parte dei colleghi presidenti di gruppo, la votazione finale del provvedimento richiamato dall'onorevole Vito (poiché è una richiesta dell'opposizione che rientra nella quota dei tempi ad essa spettanti) e oggi, comunque, proseguire l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di rappresentanze sindacali, proprio perché la pregiudiziale è di carattere politico e non di carattere tecnico.

Se non vi sono obiezioni, possiamo procedere nel modo indicato.

*(Così rimane stabilito).*

Pertanto, domani, prima di riprendere l'esame di questo provvedimento si voterà la proposta di legge Giuliano, di cui si è detto.

Riprendiamo le dichiarazioni di voto sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Colombo. Ne ha facoltà.

**PAOLO COLOMBO.** Intervengo per dichiarazione di voto sull'articolo 1, mani-

festando la posizione contraria del mio gruppo all'approvazione di questo articolo, per alcuni semplici motivi. Di fatto, la situazione attuale non cambia: il comma 1 è una presa d'atto di ciò che già esiste; il comma 2 prevede alcuni poteri sostitutivi del Ministero che non dovrebbero essere previsti; i commi successivi complicano notevolmente la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie o territoriali.

Per questi motivi, già illustrati nel corso del dibattito, noi siamo contrari a questo articolo.

Vorrei soltanto rilevare in aggiunta, con riferimento alle richieste sia del collega Vito di forza Italia sia dei colleghi della maggioranza, che ci troviamo di fronte ad alcune contraddizioni abbastanza significative che potrebbero pregiudicare l'iter di questo provvedimento. Se il gruppo di forza Italia è contrario all'approvazione di questa legge, non deve fare altro che dirlo esplicitamente, deve cioè dire che segue le indicazioni della Confindustria così i lavoratori, che sono anche elettori di forza Italia, sapranno chiaramente che è meglio cambiare voto la prossima volta e votare un altro partito. Infatti, i pochi elettori di Confindustria sicuramente vogliono osteggiare questo provvedimento, ma per moltissimi lavoratori alcuni principi contenuti in questo disegno di legge sono molto importanti e significativi per esprimere in modo democratico la propria volontà all'interno dei luoghi di lavoro con riferimento alla contrattazione di loro competenza.

Quindi, se il gruppo di forza Italia è contrario a questa legge, lo dica ed eviteremo di utilizzare tutte le volte stragemmi o questioni non di merito, anche perché è la quarta volta che cerchiamo di portare avanti l'esame di questo provvedimento procedendo a due sole votazioni per volta. Anche il collega Vito si è lamentato diverse volte in quest'aula circa questo modo di procedere a « spizzichi e bocconi »: o facciamo questa legge o non la facciamo, lo si dica chiaramente.

Allo stesso modo, è grave l'atteggiamento della maggioranza che ha respinto i testi di minoranza che prevedevano